

RICORSO N.7867

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 23 /22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente |

Sentito il relatore;

sentita la ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

VALERIA ROSA

Contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

La Commissione, rilevato:

che la dott.ssa Valeria Rosa ha proposto in data 15.5.20 ricorso avverso il provvedimento dell'UIBM di rifiuto della domanda di brevetto per invenzione industriale 102019000008028 emesso in data 18.3.20 per genericità del trovato dovuta alla mancanza di sufficiente descrizione;

che la ricorrente sostiene che la decisione dell'UIBM non è condivisibile in quanto l'invenzione in questione (dispositivo di sicurezza atto a proteggere le vittime di stalking e violenza) presenta i requisiti di brevettabilità sia sostanziali che formali previsti dalla normativa vigente in materia;

che l'Ufficio ha depositato memoria con cui conferma la propria decisione;

che alla odierna udienza la ricorrente ha chiesto che il ricorso venisse deciso dalla Commissione.

Considerato:

che l'Ufficio ha motivato il rigetto dell'istanza di brevetto sostenendo che trattasi di una proposta *“che non si concretizza in una specifica soluzione di un problema tecnico .La descrizione è generica ed incompleta. Il richiedente si limita ad esporre una proposta, un' idea generica. Manca una completa ed esauriente descrizione che potrebbe rendere il trovato brevettabile ai sensi dell'art 51, comma 2 del d.lvo 30/05”* ;

1

che a fronte della detta motivazione il ricorso non contiene alcuna argomentazione specifica che contesti la decisione ministeriale sotto il profilo tecnico- scientifico, limitandosi ad affermare genericamente che *lo strumento inventato è atto a scongiurare e prevenire il pericolo di aggressione per le vittime di stalking e violenza personale*, ed affermando inoltre che *“lo strumento offre la possibilità di poter monitorare le movenze dell’offender ancora a piede libero dando la possibilità alla vittima di poter vivere una vita libera dalla paura e dal terrore ed alle Forze dell’Ordine la possibilità di intervenire senza ritardo ove il soggetto monitorato non rispetti le regole e le misure di allontanamento ad esso imposte”*;

che la mancanza nel ricorso della descrizione degli aspetti tecnici relativi agli elementi costitutivi dello strumento ed alle modalità di funzionamento dello stesso rende il motivo assolutamente generico non fornendo elementi atti a contestare la valutazione dell’UIBM e non consentendo a questa Commissione alcuna valutazione in proposito ;

che il ricorso risulta pertanto inammissibile;

che non vi è luogo a procedere alla liquidazione delle spese di giudizio ;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese

Roma 31,1,22

IL PRESIDENTE EST:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 15/2/2022

LA SEGRETERIA